

AVV. ANTONIO DE NOTARISTEFANI  
DI VASTOGIRARDI  
Via Vittoria Colonna 14  
80121 Napoli  
tel. 081.413593 fax 081.405564

AVV. FRANCESCO STORACE  
Via Crescenzo n. 20  
00193 Roma  
tel. 06.6874459 fax 06.6874461

**ON. LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER IL LAZIO - ROMA**

**RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI**

**AL RICORSO RG. 11235/2010**

dell'Unione Nazionale delle Camere civili (UNCC) in persona del suo  
Presidente Nazionale Avv. Renzo Menoni (C.F. 97201140825),  
elettivamente domiciliata in Roma alla Via Crescenzo n.20 presso lo studio  
dell'Avv. Francesco Storace (C.F. STRFNC59D17H501D) che, anche  
disgiuntamente con l'Avv. Antonio de Notaristefani di Vastogirardi (CF  
DNTNTN59D11F839W) del Foro di Napoli, la rappresenta e difende in  
virtù di procura a margine del presente atto, e che dichiara di voler ricevere  
comunicazioni e notificazioni nel corso del procedimento all'indirizzo di  
posta elettronica [denotaristefani@legalmail.it](mailto:denotaristefani@legalmail.it) o al numero di fax 081  
405564

**CONTRO**

Ministero della Giustizia e al Ministero dello Sviluppo economico presso  
l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO sede in Roma, via dei  
Portoghesi n. 12;

Organismo Unitario dell'Avvocatura Italiana - Oua, Maurizio De Tilla,  
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli, Francesco Caia, Consiglio  
dell'Ordine degli Avvocati di Torre Annunziata, Gennaro Tornese, Unione  
Regionale dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati della Campania, Franco  
Tortorano, Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lagonégro, Consiglio  
dell'Ordine degli Avvocati di Larino, Marco d'Errico, Consiglio dell'Ordine

Nella mia qualità  
di Presidente e  
legale  
rappresentante  
pro-tempore  
dell'Unione  
Nazionale delle  
Camere Civili,  
delego a  
rappresentare e  
difendere la  
suddetta  
Associazione nel  
presente giudizio  
avanti al TAR  
Lazio, gli  
avvocati Antonio  
de Notaristefani  
di Vastogirardi e  
Francesco  
Storace,  
eleggendo  
domicilio presso  
e nello studio di  
quest'ultimo in  
Roma, Via  
Crescenzo 20 e  
conferendo ai  
medesimi  
difensori, anche  
disgiuntamente,  
ogni e più ampia  
facoltà di legge.  
Parma-Roma,  
2 ottobre 2013

Il Presidente  
dell'UNCC  
Avv. Renzo Menoni

Visto per  
autentica:  
avv. Francesco  
Storace

degli Avvocati di Campobasso, Demetrio Rivellino, Mario Pietrunti, Aiaf - Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i minori, Filippo Pucino, Paola Pucino, Angelo Pucino, Carmelo Maurizio Sergi, Federica Eminente, Sabrina Sifo, Pompeo Salvatore Walter, Eugenio Bisceglia, Vitangelo Mongelli, Vincenzo Papaleo, Salvatore Di Cristofalo, Giovanni Zambelli, Giuseppe Di Girolamo, Agostino Maione, Claudio Acampora, Luigi Ernesto Zanoni, rappresentati e difesi dagli avv.ti Giorgio Orsoni, Mariagrazia Romeo e dall'avv. MARIO SANINO, quest'ultimo anche domiciliatario con studio in Roma, v.le Parioli n. 180;

Associazione degli Avvocati Romani e Associazione Agire e informare presso gli avv.ti GIAMPIERO AMORELLI e DORODEA CIANO quali difensori e domiciliatari con studio in Roma, via Guglielmo Pepe n. 37;

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze, rappresentato e difeso dagli avv.ti Nino Scipelliti e Gaetano Vicicone presso il domiciliatario avv. ALESSANDRO TURCO, con studio in Roma, l.go dei Lombardi n. 4;

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Salerno, rappresentato e difeso dall'avv. Gaetano Paolino presso il domiciliatario avv. LEOPOLDO FIORENTINO, STUDIO CARLINI, in Roma, p.za Cola di Rienzo n. 92;

Associazione Avvocati per la mediazione, Lorenza Morello e Alberto Mascia rappresentati e difesi dall'avv. Daniela Bauduin e Giorgio Prete presso il domiciliatario avv. ALBERTO MASCIA con studio in Roma, via Michele di Lando n. 41;

Adr Center s.p.a, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe De Palo, Rodolfo Cicchetti e Donatella Mangani presso lo STUDIO LEGALE OIKOS, in Roma via Luigi Rizzo n. 62;

Associazione Italiana dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti, rappresentati e difesi dall'avv. Ernesto Sticchi Damiani nel domicilio eletto presso lo STUDIO BDL in Roma, via Bocca di Leone n. 78.

### **PER L'ANNULLAMENTO**

del decreto n. 180 del 18 ottobre 2010, adottato dal Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico, decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 4 novembre 2010 per i motivi che saranno esposti dopo il seguente ricordo dei

### **FATTI**

Le vicende che hanno scandito la esistenza della cd. media conciliazione sono sin troppo note a codesto On.le Tribunale perché sia necessario qualcosa più di un ricordo telegrafico.

L'articolo 60 della legge 15 giugno 2009 n. 69 delegava il Governo ad adottare, in tema di mediazione, dei decreti che avrebbero dovuto ispirarsi ad una serie di principi che la legge di delega precisava sin nei particolari.

Di quella facoltà il Governo ha fatto uso mediante la promulgazione del decreto legislativo 28/2010, il cui regolamento di attuazione è stato dettato con il provvedimento censurato con il ricorso introduttivo, con il quale la attrice ha proposto il decreto ministeriale con una serie di doglianze che possono essere così sintetizzate:

A)illegittimità derivata dalla incostituzionalità degli artt. 5 e 17 del decreto legislativo 28/2010, in relazione agli artt. 24, 76 e 77 della Costituzione, per essere stata introdotta una obbligatorietà del procedimento di mediazione di cui nella legge delega non vi era traccia;

B)illegittimità derivata dalla incostituzionalità dell'art. 8 del decreto legislativo n. 28/2010, per la violazione degli stessi artt. 24, 76 e 77 della Costituzione, per non essere stata prevista la obbligatorietà della difesa tecnica in un procedimento sostanzialmente – per così dire – "para "giudiziario", e comunque idoneo a conformare in via definitiva i diritti dei cittadini mediante una procedura che non era neppure affidata a mediatori dei quali fosse stata prevista una adeguata preparazione tecnico-giuridica."

C)violazione dell'articolo 60 comma 3 lett. B della legge 19 giugno 2009 n. 69 e dell'art. 16 del decreto legislativo 28/2010, eccesso, di potere per irragionevolezza, ed illegittimità derivata per la incostituzionalità del menzionato art. 16, per la violazione degli artt. 76 e 77 della Costituzione, perche' il decreto impugnato aveva regolato la indipendenza dei soli

mediatori, e non anche quella degli Organismi, che pure era stata prescritta come imprescindibile dal Legislatore delegante.

Chiamato a decidere la questione, codesto On.le Tribunale, dopo aver disposto la riunione del giudizio promosso dalla ricorrente alla impugnazione proposta dall'Organismo Unitario dell'Avvocatura e da altri consorti di lite, ha sollevato due distinte questioni di costituzionalità, rilevando come:

A) la previsione di una obbligatorietà del tentativo di conciliazione, sotto pena di improcedibilità della domanda che non ne fosse stata preceduta, fosse in contrasto con gli artt. 77 e 24 della Costituzione;

B) la prescrizione dei requisiti soltanto di serietà ed efficienza per gli Organismi di mediazione, che avrebbero invece dovuto assicurare anche una capacità professionale adeguata a garantire ai privati la coincidenza tra gli elementi offerti loro in valutazione per decidere se transigere, e quelli suscettibili nel prosieguo di essere evocati in giudizio, violasse contemporaneamente gli art. 24 e 77 della Costituzione.

In punto di rilevanza, codesto On.le Tribunale ha osservato che l'accertamento della legittimità della previsione di una obbligatorietà della mediazione era fondamentale, perché se ad un procedimento di quel genere ci si sottopone volontariamente si possono ritenere legittime una serie di prescrizioni del regolamento di attuazione che non sono tali se a quella mediazione si è costretti a soggiacere.

Come è noto il Giudice delle leggi, rilevato l'evidente eccesso di delega, ha espunto dal nostro ordinamento quella obbligatorietà sulla quale codesto

On.le Tribunale aveva espresso un giudizio severo; è altrettanto noto, però, che essa è stata reintrodotta – ed anzi in qualche misura persino rafforzata – dal decreto legge n. 69 del 21 giugno 2013 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale dello stesso giorno) convertito con modificazioni nella legge 9 agosto 2013 n. 98.

Da tali provvedimenti emergono ulteriori ragioni a sostegno delle domande già proposte, ragioni che pertanto vengono dedotte con il presente atto.

Conviene prendere le mosse dalle affermazioni di codesto On.le Tribunale in punto di rilevanza delle questioni di costituzionalità sollevate, perché esse sono non soltanto condivisibili, ma anche condivise dalla Ecc.ma Corte Costituzionale: per poter decidere della legittimità del provvedimento che fissa compensi e requisiti professionali dei mediatori occorre sapere se al relativo procedimento ci si sottopone spontaneamente, perché in tal caso quel professionista ritrae la propria legittimità dalla volontà della parte, oppure obbligatoriamente, perché allora quella legittimità deve essere invece assicurata mediante una disciplina normativa adeguata.

Ancora una volta, quindi, prima di esaminare le ulteriori ragioni di illegittimità del regolamento censurato occorre soffermarsi a valutare la possibile esistenza di profili di incostituzionalità delle norme di legge che quella obbligatorietà hanno reintrodotta: se quest'ultime dovessero essere ritenute ancora incostituzionali, e pertanto la mediazione ridivenisse volontaria, il giudizio sulla legittimità delle previsioni regolamentari ne sarebbe influenzato in via immediata e diretta.

Sotto un primo profilo, è agevole rilevare che la questione relativa alla violazione dell'art. 24 Cost. già sollevata dinanzi alla Corte da codesto On.le Tribunale in relazione agli artt. 5 e 16 del decreto 28/2010 non è stata decisa - il Giudice delle leggi, dopo aver rilevato l'eccesso di delega, la ha giustamente ritenuta assorbita, ma non respinta - ed emerge ancora in tutta la sua evidenza.

Ciò in quanto, come è stato correttamente osservato nell'ordinanza di rimessione, le disposizioni di cui agli artt. 5 comma 1 (oggi comma 1 bis) e 16 comma 1 (rimasto addirittura identico) risultano in contrasto con l'art. 24 Cost. "nella misura in cui determinano, nelle considerate materie, una incisiva influenza da parte di situazioni preliminari e pregiudiziali "sull'azionabilità in giudizio di diritti soggettivi e sulla successiva funzione giurisdizionale statale, su cui lo svolgimento "della mediazione variamente influisce.

"Ciò in quanto esse non garantiscono, mediante un'adeguata conformazione della figura del mediatore, che i privati non subiscano irreversibili pregiudizi derivanti dalla non coincidenza degli elementi loro offerti in valutazione per assentire o "rifiutare l'accordo conciliativo, rispetto a quelli suscettibili, nel prosieguo, di essere evocati in giudizio".

Le relative questioni, puntualmente sollevate dinanzi al Giudice delle leggi, sono state ovviamente ritenute assorbite dall'avvenuta espunzione dal nostro ordinamento di quella obbligatorietà che appariva prima facie viziata dall'eccesso di delega; ma sembra evidente che oggi che quella obbligatorietà è stata "ripristinata" è necessario che il Giudice delle leggi si

pronunzi su quella questione di costituzionalità che è stata sollevata con l'ordinanza del 12 aprile 2011, e pertanto la vicenda dovrà essergli nuovamente rinviata.

E, congiuntamente con quella già sollevata, dovranno essergli sottoposte quelle ulteriori questioni di costituzionalità che caratterizzano la nuova normativa, per alcuni profili in maniera addirittura evidente.

Conviene infatti ricordare che il decreto legge 69/2013 che ha (re)introdotto la obbligatorietà, dopo avere come di consueto affermato apoditticamente la esistenza delle ragioni di necessità ed urgenza, ha (ri)disciplinato la mediazione al primo comma dell'art. 84.

Il secondo comma di quello stesso articolo 84, però, ha stabilito che la normativa in parola, ancorché introdotta per decreto, sarebbe entrata in vigore soltanto trenta giorni dopo che avesse iniziato a produrre i suoi effetti la legge di conversione.

È difficile ipotizzare una prova più evidente della inesistenza dei presupposti per fare ricorso alla decretazione: lo stesso Legislatore di urgenza ha dichiarato che non vi era ragione alcuna che impedisse di attendere non soltanto l'intervento di quello ordinario, ma persino i trenta giorni successivi.

Basta questo, per permettere di ritenere non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'intero articolo 84, comma 1 del decreto legge 69/2013 (e quindi di quelle norme del decreto legislativo che da quella disposizione sono state modificate e/o riformate) e, per conseguenza, della



relativa legge di conversione, numero 98/2013, per la presenza di un vizio in procedendo.

È sin troppo noto, infatti, che “l'utilizzazione del decreto legge non può essere sostenuta dalla apodittica enunciazione delle ragioni di necessità ed urgenza, né può esaurirsi nella ragionevolezza della disciplina che è stata introdotta” (Corte costituzionale, n. 171 del 23 maggio 2007) in quanto “la preesistenza di una situazione di fatto comportante la necessità e l'urgenza di provvedere tramite l'utilizzazione di uno strumento eccezionale, quale il decreto legge, costituisce un requisito di validità costituzionale dell'adozione del predetto atto, di modo che l'eventuale evidente mancanza di quel presupposto configura in primo luogo un vizio di legittimità costituzionale del decreto legge che risulti adottato al di fuori dell'ambito applicativo costituzionalmente previsto” (così, in motivazione, Corte cost. 30 aprile 2008 n. 128).

Dunque, appare evidente che l'assenza di quella straordinaria necessità ed urgenza di provvedere, palealmente confessata dalla scelta di adottare un provvedimento la cui efficacia è stata rinviata ad un momento successivo a quello della promulgazione di una legge ordinaria, configura un profilo di illegittimità del decreto legge, incostituzionalità che non è certo sanata dalla intervenuta conversione in legge, ma anzi determina la illegittimità per vizio in procedendo anche di quest'ultima (ancora Corte cost. 128/2008 e 171/2007).

Per questo, la ricorrente chiede che l'On.le Tribunale voglia dichiarare rilevante (per le ragioni di cui all'ordinanza del 12 aprile 2011) e non

manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 84 comma 1 decreto legge 69/2003 e conseguentemente dell'art. 1 comma 1 della legge di conversione 98/2013, e per essi di tutte le disposizioni del decreto legislativo 28/2010 che sono state modificate o riformulate da tali norme.

Certi dell'assorbente rilevanza di quanto sin qui esposto, e quindi della radicale e soprattutto integrale illegittimità di una utilizzazione del potere di decretazione che appare chiaramente finalizzata non già a far fronte ad una situazione di emergenza palesemente inesistente, quanto piuttosto a sottrarre l'esercizio del potere legislativo agli eletti dal popolo, non vogliamo mancare di evidenziare come esistano ulteriori profili di incostituzionalità che riguardano singoli aspetti della nuova disciplina, e che ancora una volta, imponendo una mediazione su base obbligatoria, debbono essere scrutinati prima di poter decidere degli aspetti regolamentari.

Ci riferiamo, in primo luogo, all'art. 5 comma 2 del decreto legislativo 28/2010, così come riformulato dalla nuova normativa, a mente del quale, oltre alla mediazione obbligatoria per legge, ne è stata introdotta anche una che è tale, per così dire, *iussu Judicis*.

La nuova disposizione, infatti, ha stabilito che il Giudice, ogni volta che ne valuti la opportunità, può disporre che le parti esperiscano la mediazione che, in tal caso, diventa condizione di procedibilità della domanda, anche in appello.

Se l'esercizio di tale potere fosse stato limitato alle fasi iniziali del processo, la previsione sarebbe stata già illogica, non fosse altro perché il medesimo

decreto legge ha reintrodotto contemporaneamente l'obbligo per il Giudice di esperire lui il tentativo di conciliazione di cui all'art. 185 bis c.p.c., e quindi davvero non si comprende l'utilità di quest'ulteriore ostacolo frapposto alle istanze di chi chiede Giustizia.

Ma tutta la assurdità della prescrizione emerge quando si pone mente alla circostanza che un'ordine del genere può oggi essere impartito anche in appello, con la conseguente improponibilità sopravvenuta della domanda nel caso in cui esso non dovesse essere eseguito o anche - e soprattutto - dovesse essere eseguito in maniera poi giudicata non regolare.

In sostanza, all'esito di due gradi di giudizio, dopo avere espletato un'istruttoria magari anche complessa, impegnato Giudici e risorse, e pronunciato una sentenza di merito che, seppur provvisoriamente, ha dato ragione a chi merita e torto a chi spetta, la mancata (o peggio ancora irregolare, magari per colpa di quel mediatore del quale codesto On.le Tribunale ha già stigmatizzato la non garantita adeguata professionalità) ottemperanza a quell'invito può comportare l'annullamento di tutta l'attività svolta, e la regressione del giudizio alla sua origine.

Ne risulta palesemente violato non soltanto il fondamentale canone di ragionevolezza, ma anche l'art. 111 della Costituzione, che impone una ragionevole durata del processo, il che impedisce che vengano introdotte regressioni che non siano imposte da vizi che impediscano all'attività svolta di raggiungere il suo scopo.

Ne', in contrario, sarebbe possibile obiettare che gli inconvenienti innegabili cui abbiamo fatto cenno potrebbero essere, per così dire, "sterilizzati"

dall'uso accorto che i Giudici, specie di appello, auspicabilmente faranno del nuovo potere.

Nessuno dubita che, almeno su base statistica, le Corti di appello non utilizzeranno la previsione per arginare il fiume in piena da cui sono sommersi (anche se e' proprio la piena di quel fiume che non consente di escludere qualche tentazione in tal senso) ma e' ovvio che il problema non e' questo.

Il problema e' che, ex art. 111 Cost. il processo deve essere disciplinato dalla legge, e non gia' dalle mutevoli opinioni del momento: una condizione di procedibilita' della domanda, e specialmente una condizione che puo' comportare costi significativi, e la regressione del giudizio dopo due gradi di svolgimento, deve essere prevista per legge, perche' i cittadini devono conoscerne in anticipo l' esistenza, e non puo' essere rimessa ad una valutazione discrezionale, quand'anche si tratti dell'arbitrium boni viri di una Corte di appello.

Anche sotto tale profilo, percio', appaiono violati i precetti costituzionali.

Ed ancora.

Tra le norme già giudicate incostituzionali per derivazione, e ciononostante riproposte, vi è quell'art. 13 del decreto legislativo la cui disciplina, come è noto, era stata stigmatizzata anche in sede europea.

Esso, infatti, prevede una vera e propria forma di intimidazione per il cittadino che, sottopostosi ubbidiente alla mediazione, si veda formulare dal mediatore una proposta: se la rifiuta, e la successiva sentenza ne rispecchia il contenuto, sarà condannato a pagare non solo le spese a tutte le altre parti,

ma anche una multa, ed il mediatore deve invitarlo a riflettere su di un rischio del genere.

Stigmatizzata in sede europea, perché è evidente che è una forma di imbarbarimento, cercare di ostacolare l'accesso alla Giustizia mediante una minaccia.

Ma ancora più evidente è che, se il Legislatore vuole minacciare in questo modo i cittadini, deve poi garantire, attraverso una adeguata configurazione della professionalità del mediatore, la conformità al diritto della proposta formulata.

Intendiamo con ciò dire che, se si vuol sanzionare l'aver provocato un dispendio di attività giudiziaria sol perché questo si è rivelato inutile, occorre che il privato venga messo in condizione di sapere in anticipo che la **sua scelta probabilmente comporterà quella conseguenza**, e dunque deve vedersi garantire che il mediatore che gli sottopone la proposta abbia una preparazione adeguata a rassicurarlo circa la coerenza tra la proposta fatta, e la soluzione giuridicamente corretta.

E' ovvio, infatti, che se così non fosse, la sanzione non avrebbe alcun senso: perché sanzionare qualcuno se non era in alcun modo prevedibile che quella attività finisse con l'essere sprecata?

Era esattamente questo, il principio posto a base della precedente ordinanza di rimessione, principio del quale lo stesso Legislatore ha dato mostra di essere consapevole, tanto da stabilire la possibilità per gli avvocati di diventare mediatori di diritto, senza però poi trarne tutte le conseguenze, che avrebbero imposto di limitare la facoltà di iscrizione al relativo albo a

coloro che hanno una adeguata preparazione giuridica, indispensabile per garantire al privato che la proposta su cui deve pronunziarsi sia coerente con la legge.

Per questo, appare palese che, se l'art. 13 del decreto legislativo è conforme alla Costituzione, i dubbi che codesto On.le Tribunale ha già espresso circa la disciplina in tema di qualificazione professionale dei mediatori si manifestano ancor più eclatanti.

Ma l'art. 13 non sembra conforme alla Costituzione.

E' noto, infatti, che è possibile frapporre ostacoli all'accesso alla Giustizia soltanto se essi siano apparenti: se, cioè, sotto la parvenza di ostacoli si celino in realtà strumenti per consentire un accesso più efficiente.

Ed è evidente che tale non può essere ritenuta la minaccia di una condanna della quale non è possibile neppure conoscere l'importo, per la impossibilità di quantificare in anticipo i costi delle spese legali, e quelli del valore del contributo unificato che sarà applicabile al momento della sentenza (contributo che, negli ultimi anni, ha subito una lievitazione esponenziale sempre, ed in più di un caso persino un raddoppio).

Per questo, non vi è chi non veda come anche l'art. 13 appare violare l'art. 24 della Costituzione.

Prospettati i possibili profili di incostituzionalità delle nuove norme, profili di incostituzionalità la cui esistenza può condizionare l'esito del giudizio di impugnazione del regolamento di esecuzione, è necessario ora passare ad illustrare rapidamente le ulteriori ragioni di illegittimità del provvedimento impugnato che emergono dalla nuova normativa:

1) in primo luogo, va sottolineato che la recente disposizione prevede che, se le parti al primo incontro dichiarano di non voler proseguire il tentativo, non debbano pagare nulla (art. 17 comma 5 ter del decreto legislativo 28/2010, come riformulato).

Tale previsione, come è ovvio, rende palesemente illegittimo l'art.16, comma 2, del decreto ministeriale che, invece, stabilisce che all'atto della semplice presentazione della domanda sia dovuta, a titolo di rimborso delle spese di avvio del procedimento, la somma di euro 40, nonché il comma 9 che prescrive che, prima dell'inizio del primo incontro, le parti debbano corrispondere almeno la metà dei compensi dovuti all'Organismo;

2) in secondo luogo, occorre evidenziare che, con la nuova legge, è **stato espressamente sancito che gli avvocati iscritti all'albo siano mediatori di diritto** (art. 16 comma 4 bis del decreto legislativo).

Il principio in parola determina la sopravvenuta illegittimità dell'art. 4, comma 3 lett. B del regolamento impugnato, che invece sancisce che per poter ottenere l'iscrizione l'Organismo debba documentare che tutti i mediatori, avvocati compresi, abbiano già una formazione biennale, ed abbiano partecipato ad almeno venti mediazioni

\* \* \*

Si rassegnano, pertanto, le seguenti

## CONCLUSIONI

Voglia l'On.le Tribunale adito accogliere il presente ricorso con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese.

Il contributo unificato è di euro 600,00.

Napoli-Roma, 2 ottobre 2013

Avv. Antonio de Notaristefani

di Vastogirardi



Avv. Francesco Storace





## STUDIO STORACE

AVV. LUIGI STORACE  
Avvocato Rotale  
Patrocinante in Cassazione

AVV. FRANCESCO STORACE  
Avvocato Rotale  
Patrocinante in Cassazione  
[francescostorace@studiosstorace.eu](mailto:francescostorace@studiosstorace.eu)

AVV. FRANCESCA PAULUCCI BAROUKII  
Patrocinante in Cassazione  
[francescapaulucci@studiosstorace.eu](mailto:francescapaulucci@studiosstorace.eu)

AVV. BIANCA MARIA TERRACCIANO  
[bmterracciano@studiosstorace.eu](mailto:bmterracciano@studiosstorace.eu)


DOTT. EGLE DI CARLO STORACE

### RELAZIONE DI NOTIFICA

Io sottoscritto avv. Francesco Storace, a ciò autorizzato con provvedimento n. 21/2000, reso il 15.6.2000 dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma e ai sensi della L. 53/94 e mediante spedizione dall'Ufficio Postale di Roma Prati in piego raccomandato con avviso di ricevimento, quale difensore dell'Unione Nazionale delle Camere Civili, in persona del suo Presidente *pro tempore* avv. Renzo Menoni, ho notificato copia dei motivi aggiunti al ricorso TAR Lazio R.G. 11235/2010:

- all'Organismo Unitario dell'Avvocatura Italiana - Oua, Maurizio De Tilla, Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli, Francesco Caia, Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torre Annunziata, Gennaro Tornese, Unione Regionale dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati della Campania, Franco Tortorano, Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lagonegro, Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Larino, Marco d'Errico, Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Campobasso, Demetrio Rivellino, Mario Pietrunti, Aiaf - Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i minori, Filippo Pucino, Paola Pucino, Angelo Pucino, Carmelo Maurizio Sergi, Federica Eminente, Sabrina Sifo, Pompeo Salvatore Walter, Eugenio Bisceglia, Vitangelo Mongelli, Vincenzo Papaleo, Salvatore Di Cristofalo, Giovanni Zambelli, Giuseppe Di Girolamo, Agostino Maione, Claudio Acampora, Luigi Ernesto Zanoni, rappresentati e difesi dagli avv.ti Giorgio Orsoni, Mariagrazia Romeo e dall'avv. **MARIO SANINO**, quest'ultimo anche domiciliatario con studio in **Roma, v.le Parioli n. 180, cap. 00197**;

RACC. A.R. N. 76396688559 - 7



AVV. FRANCESCO STORACE  
Avvocato Rotale  
Patrocinante in Cassazione  
Via Crescenzio, 20 - 00193 Roma  
Tel. 06.6874459 - Fax 06.6874461  
[segreteria@studiosstorace.eu](mailto:segreteria@studiosstorace.eu)

# STUDIO STORAGE

AVV. LUIGI STORAGE  
Avvocato Rotale  
Patrocinante in Cassazione

AVV. FRANCESCA PAULUCCI BAROUKI  
Patrocinante in Cassazione  
*francescapaulucci@studiosstorage.eu*

AVV. FRANCESCO STORAGE  
Avvocato Rotale  
Patrocinante in Cassazione  
*francescostorage@studiosstorage.eu*

AVV. BIANCA MARIA TERRACCIANO  
*bmterracciano@studiosstorage.eu*

DOTT. EGLE DI CARLO STORAGE

- al Ministero della Giustizia e al Ministero dello Sviluppo economico presso  
**l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO** sede in **Roma, via dei Portoghesi n. 12, cap.  
00186;**

RACC. A.R. N. 76396688560 - 9

- all'Associazione degli Avvocati Romani e Associazione Agire e informare presso gli  
avv.ti **GIAMPIERO AMORELLI** e **DORODEA CIANO** quali difensori e domiciliatari con  
studio in **Roma, via Guglielmo Pepe n. 37, cap. 00185;**

RACC. A.R. N. 76396688558 - 6

- al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze, rappresentato e difeso dagli avv.ti  
Nino Scripelliti e Gaetano Viciconte presso il domiciliatario avv. **ALESSANDRO TURCO**,  
con studio in **Roma, l.go dei Lombardi n. 4, cap. 00186;**

RACC. A.R. N. 76396688557 - 5

STUDIO STORAGE  
Rotale  
Cassazione  
- 00193 Roma  
Fax 06.6874461

- al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Salerno, rappresentato e difeso dall'avv.  
Gaetano Paolino presso il domiciliatario avv. **LEOPOLDO FIORENTINO, STUDIO  
CARLINI**, in **Roma, p.za Cola di Rienzo n. 92, cap. 00192;**

RACC. A.R. N. 76396688556 - 3

# STUDIO STORAGE

AVV. LUIGI STORAGE  
Avvocato Rotale  
Patrocinante in Cassazione

AVV. FRANCESCO STORAGE  
Avvocato Rotale  
Patrocinante in Cassazione  
[francescostorage@studiosstorage.eu](mailto:francescostorage@studiosstorage.eu)

AVV. FRANCESCA PAULUCCI BAROUKII  
Patrocinante in Cassazione  
[francescapaulucci@studiosstorage.eu](mailto:francescapaulucci@studiosstorage.eu)

AVV. BIANCA MARIA TERRACCIANO  
[bmterracciarzo@studiosstorage.eu](mailto:bmterracciarzo@studiosstorage.eu)

DOTT. EGLE DI CARLO STORAGE

- all'Associazione Avvocati per la mediazione, Lorenza Morello e Alberto Mascia rappresentati e difesi dall'avv. Daniela Bauduin e Giorgio Prete presso il domiciliatario avv. **ALBERTO MASCIA** con studio in **Roma, via Michele di Lando n. 41, cap. 00162;**

RACC. A.R. N. 76396688555 - 2

- all'Adr Center s.p.a, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe De Palo, Rodolfo Cicchetti e Donatella Mangani presso lo **STUDIO LEGALE OIKOS, in Roma via Luigi Rizzo n. 62, cap. 00136;**

RACC. A.R. N. 76396688554 - 1

CESCO S  
ocato Rotale  
nte in Cass  
zio, 20 - 00  
159 - Fax C

- all'Associazione Italiana dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti, rappresentati e difesi dall'avv. Ernesto Sticchi Damiani nel domicilio eletto presso lo **STUDIO BDL in Roma, via Bocca di Leone n. 78, cap. 00187.**

RACC. A.R. N. 76396688567 - 7

